

**= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =**

**OGGETTO: contratto di appalto per i servizi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle SS.PP. Viabilità Nord Area 2 Sezione 4 - Gruppi 13 e 16.-- CIG: 9539015433**

**Repertorio n.12270**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Sette** del mese di **Settembre** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Stefano ORLANDI, nato a xxx il xx/xx/xxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ---

2) Sig. Antonio FELICI, nato a xxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx, residente a xxxxxxxx in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Operatore Economico VILLA MADDALENA srl con socio unico, con sede in Cervara di Roma (RM) in Contrada Villa Maddalena snc - C.F.: 09479671001, iscritta al Registro delle Imprese della

C.C.I.A.A. di Roma in data 10.05.2007 al REA n. RM-1166698, come risultante da documento n. T 525736954 del 11.08.2023, acquisito d'ufficio.--

-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- che con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 71 del 30.11.2022 è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il D.U.P. ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024- ed annuale 2022- Variazione al D.P.O.2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisiti di Servizi e Forniture 2022-2023 -Verifica mantenimento equilibri art.193 T.U.E.L, nella quale risulta inserito l'intervento per i *servizi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle SS.PP. -Viabilità Nord Area 2 Sezione 4 - Gruppi 13 e 16;*

- che con nota prot. n. CMRC-0191955 del 09.12.2022 a firma del Dirigente del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II Ing. Gianluca Ferrara e del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Crediano Salvati, funzionario tecnico del Servizio 2, è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo *per i servizi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle SS.PP.- Viabilità Nord Area 2 Sezione 4 - Gruppi 13 e 16 ; -*

-che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Crediano Salvati, ha comunicato di voler procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione del

servizio suindicato, mediante affidamento diretto con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) della L.120/20 come modificata con L.108/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 4145 del 28.12.2022 del Servizio 1 Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città Metropolitana", a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Crediano Salvati, è stata approvata la documentazione nonché le modalità di affidamento, ex art.1 comma 2 lett.a) della L.120/20 come modificata con L.108/2021, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/16, del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, relativo ai *servizi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle SS.PP.- Viabilità Nord Area 2 Sezione 4 - Gruppi 13 e 16*, dell'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 56.809,45 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.280,21 per un totale somma a base di gara di € 59.089,66, oltre IVA;----

- che con nota del competente Dirigente del Servizio 1 è stato invitato a partecipare all'apposita Trattativa Diretta con unico operatore economico n. 3346422 del 12.12.2022, inserita sul portale MEPA, l'Operatore Economico VILLA MADDALENA SRL con socio unico, con sede in Cervara di Roma (RM) in Contrada Villa Maddalena snc - C.F.: 09479671001;-

- che l'Operatore Economico VILLA MADDALENA srl - C.F.: 09479671001, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente "Operatore Economico", a pena di esclusione ha inviato la propria offerta telematica inserita sul portale MEPA, entro il termine perentorio di scadenza

del 15.12.2022, ed ha offerto un ribasso a corpo, pari ad € 59,45, sull'importo

a base dell'affidamento pari ad € 59.089.66, con un conseguente importo

contrattuale di € **59.030,21**, comprensivo di € 2.280,21 per oneri della

sicurezza, oltre IVA;-----

- che, con la suindicata determinazione dirigenziale n. 4145 del 28.12.2022

l'appalto in argomento, a seguito di verifica di congruità, è stato affidato al

predetto Operatore Economico;-----

- che in data 12.12.2022 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato**

**n.1**);

- che l'Operatore Economico in data 12.12.2022 dichiara, ai sensi dell'art. 53,

comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che, ai sensi di quanto disposto

dall'art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.50/16 trattandosi di affidamento

diretto, ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs.50/16, non trova applicazione il

termine dilatorio ex art.32 comma 9 del citato decreto;

- che il nuovo Responsabile Unico del Procedimento Arch.Nohemy Quintero, con nota prot.n. CMRC-0135783 del 30.08.2023, ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; -

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che in data **31.01.2023**, è stato sottoscritto, dal Sig. Antonio Felici rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dell'Esecuzione Geom. Carlo Maglioni e dal nuovo Responsabile Unico del Procedimento Arch. Nohemy Quintero, il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, ex art. 8, comma 1 lett.a) della L.120/20;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL- dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n.40002413 di protocollo con scadenza 22.12.2023, conservato in atti;---

- che il presente atto prevede un valore complessivo non superiore ad € 150.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 83, comma 3 punto e), del D.Lgs 159/2011, non è stata effettuata la verifica antimafia prevista dall'art. 84 del medesimo Decreto Legislativo.-----

### **CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e

dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Stefano ORLANDI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Antonio FELICI accetta, l'esecuzione dei *servizi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle SS.PP.-Viabilità Nord Area 2 Sezione 4 - Gruppi 13 e 16*, indicate in premessa e specificate nell'Elenco Strade.

### **Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituisce parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4145 del 28.12.2022:

- a) capitolato speciale descrittivo prestazionale .---
- b) computo metrico estimativo;
- c) elenco prezzi;
- d) relazione;
- e) elenco strade.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)**, (**Allegati n. 2,3,4,5,6**) unitamente all'offerta economica (**Allegato n.7**) costituiscono, pertanto un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non

allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli ed il D.U.V.R.I.-

#### **Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **59.030,21 (euro cinquantanovemilatrenta/21)** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 17.045,09. La spesa complessiva, IVA compresa è stata impegnata con Determinazione n. 4145 del 28.12.2022 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

#### **Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 151.071.0000000641 rilasciata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI - Agenzia 151 di Carsoli in data 31.01.2023 per l'importo di € 2.952,00.-La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici. L'Operatore economico risulta classificato come microimpresa, ai sensi del D.M. n.19470 del 18.04.2005 (fatturato non superiore a 2 milioni di euro ed occupati inferiore a n.10 unità), pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ,ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà

diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.6- Garanzia responsabilità civile**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la VITTORIA ASSICURAZIONI-Agenzia 151 di Carsoli la polizza RC/T n. 151.058.0000900379 rilasciata in data 10.01.2013, con quietanza di rinnovo rilasciata in data 17.01.2023.-- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

#### **Art.7- Validità polizze**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.31/18. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione

lavori. Il tempo di esecuzione dell'appalto è di **180** giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art.13 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **31.01.2023**. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 15 del C.S.D.P.. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria

bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 18 del C.S.D.P. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 19 del C.S.D.P. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art.23 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.41, 42 e 43 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *sgombero neve ed antighiaccio*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

#### **Art.14- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.---

#### **Art.15- Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.16- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.17- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

**Art.18- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art.19- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.51 del 20 aprile 2023.

#### **Art.21- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

**Art.22- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

**Art.23- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le

norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale descrittivo prestazionale in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

#### **Art.24 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---  
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Antonio FELICI

IL DIRIGENTE: firmato Stefano ORLANDI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara

espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni  
seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.14- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale Descrittivo  
Prestazionale**

**Art.15- Inadempienze contrattuali**

**Art.16- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.24 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Antonio FELICI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in  
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.